

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 23 novembre 2009, n. 40.

Nuova disciplina dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (IRT) di veicoli al pubblico registro automobilistico. Abrogazione del regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

INDICE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Presupposti dell'IRT e soggetti passivi

CAPO II
MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IRT

- Art. 3 – Tariffe
- Art. 4 – Esenzioni
- Art. 5 – Agevolazioni
- Art. 6 – Termini di versamento
- Art. 7 – Termini di decadenza

CAPO III
MODALITÀ DI GESTIONE DELL'IRT

- Art. 8 – Responsabile del procedimento
- Art. 9 – Modalità di accertamento e di riscossione
- Art. 10 – Controlli
- Art. 11 – Ripresentazione di richieste di formalità

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 40 du 23 novembre 2009,

portant nouvelle réglementation de l'impôt régional sur les formalités de transcription, d'inscription et de mention (IRT) au registre public des véhicules automobiles et abrogation du règlement régional n° 7 du 30 novembre 1998.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I^{ER}
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

- Art. 1^{er} – Objet
- Art. 2 – Fondements de l'IRT et personnes imposables

CHAPITRE II
MODALITÉS D'APPLICATION DE L'IRT

- Art. 3 – Tarifs
- Art. 4 – Exonérations
- Art. 5 – Réduction d'impôt
- Art. 6 – Délai de versement
- Art. 7 – Délai de caducité

CHAPITRE III
MODALITÉS DE GESTION DE L'IRT

- Art. 8 – Responsable de la procédure
- Art. 9 – Modalités de liquidation et de recouvrement
- Art. 10 – Contrôles
- Art. 11 – Nouvelle présentation des demandes de formalités

CAPO IV
RIMBORSI E RECUPERI

- Art. 12 – Rimborsi al contribuente
- Art. 13 – Recupero
- Art. 14 – Sanzioni
- Art. 15 – Ricorsi
- Art. 16 – Diritto di interpello

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 17 – Disposizioni finali

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto)

1. In conformità all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), la presente legge detta disposizioni in materia di imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (IRT) di veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (PRA) competente per territorio.

Art. 2
(Presupposti dell'IRT e soggetti passivi)

1. L'IRT è dovuta, per ciascun veicolo, al momento della richiesta di ogni formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione presentate al PRA.
2. Le formalità d'iscrizione riguardano:
 - a) l'iscrizione originaria o prima iscrizione di un veicolo al PRA;
 - b) l'iscrizione dell'ipoteca legale a favore del venditore o del sovventore del prezzo;
 - c) l'iscrizione dell'ipoteca convenzionale a favore di altri creditori.
3. Le formalità di annotazione riguardano:
 - a) i trasferimenti di proprietà del veicolo;
 - b) la rinnovazione dell'ipoteca;
 - c) il trasferimento dell'ipoteca in seguito a cessione del credito o in seguito a girata del titolo all'ordine che rappresenta il credito privilegiato;
 - d) la surrogazione convenzionale o legale di un terzo nei diritti del creditore privilegiato verso il debitore;
 - e) la costituzione di pegno, a favore di altro creditore, del credito garantito dal veicolo;

CHAPITRE IV
REMBOURSEMENTS ET RECOUVREMENTS

- Art. 12 – Remboursement aux contribuables
- Art. 13 – Récupération
- Art. 14 – Sanctions
- Art. 15 – Recours
- Art. 16 – Procédure de rescrit

CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES

- Art. 17 – Dispositions finales

CHAPITRE I^{ER}
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1^{er}
(Objet)

1. Conformément à l'art. 56 du décret législatif n° 446 du 15 décembre 1997 (Institution de l'impôt régional sur les activités productives, révision des échelons, des taux et des déductions de l'IRPEF, institution d'une taxe additionnelle régionale, ainsi que réorganisation de la réglementation des impôts locaux), la présente loi fixe les dispositions en matière d'impôt régional sur les formalités de transcription, d'inscription et de mention (IRT) au registre public des véhicules automobiles (PRA) territorialement compétent.

Art. 2
(Fondements de l'IRT et personnes imposables)

1. L'IRT est dû, pour chaque véhicule, au moment de la demande de toute formalité de transcription, d'inscription et de mention présentée au PRA.
2. Les formalités d'inscription concernent :
 - a) L'immatriculation originale ou la première immatriculation d'un véhicule au PRA ;
 - b) L'inscription de l'hypothèque légale en faveur du vendeur ou de l'établissement qui finance le prix ;
 - c) L'inscription de l'hypothèque conventionnelle en faveur d'autres créanciers.
3. Les formalités de mention concernent :
 - a) Le transfert de propriété du véhicule ;
 - b) Le renouvellement de l'hypothèque ;
 - c) Le transfert de l'hypothèque à la suite de la cession de la créance ou à la suite de l'endossement de l'effet ;
 - d) La subrogation conventionnelle ou légale des droits du créancier privilégié du débiteur ;
 - e) La constitution d'un gage, en faveur d'un autre créancier, sur la créance garantie par le véhicule ;
 - f) La radiation partielle d'une inscription hypothécaire ;

- f) la cancellazione parziale di una iscrizione ipotecaria;
g) la costituzione di usufrutto ai sensi dell'articolo 2683 del codice civile e seguenti.
4. Sono escluse le formalità non aventi contenuto patrimoniale quali:
- a) le denunce di perdita e di rientro in possesso;
b) le denunce di cessazione dalla circolazione;
c) le denunce di variazione di residenza e di caratteristiche tecniche quando espressamente richieste;
d) l'annotazione, la variazione o la cancellazione della locazione;
e) i rinnovi d'iscrizione per cambio targa in Italia;
f) l'acquisto di possesso per le pubbliche amministrazioni e le formalità richieste dalle medesime, quali confische e sequestri.
5. Quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbano eseguirsi più formalità di natura ipotecaria, l'IRT è dovuta una sola volta.
6. Soggetto passivo dell'IRT è l'acquirente del veicolo, ai sensi degli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), o il soggetto nell'interesse del quale è compiuta l'iscrizione, la trascrizione o l'annotazione al PRA.
7. Nel caso di omessa trascrizione al PRA da parte del soggetto acquirente, il venditore rimasto intestatario nel PRA può richiedere la registrazione del trasferimento di proprietà anche senza presentazione del documento di proprietà, come previsto dall'articolo 11 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 ottobre 1992, n. 514 (Regolamento sulle modalità e le procedure concernenti il funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, la tenuta degli archivi, la conservazione della documentazione prescritta, la elaborazione e fornitura dei dati e delle statistiche dei veicoli iscritti, la forma, il contenuto e le modalità di utilizzo della modulistica occorrente per il funzionamento degli uffici medesimi, nonché i tempi di attuazione delle nuove procedure, in attuazione dell'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187). Il recupero dell'IRT, oltre le sanzioni e gli interessi, deve essere eseguito nei confronti dell'acquirente.
8. I motocicli di qualsiasi tipo non sono soggetti all'IRT secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 novembre 1998, n. 435 (Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione), ad eccezione dei motoveicoli ultratrentennali e dei motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico, costruiti da almeno venti anni e individuati con proprie determinazioni dall'Automotoclub Storico Italiano (ASI) e dalla
- g) La constitution d'un usufruit au sens des articles 2683 et suivants du Code civil.
4. Ne sont pas soumises à l'impôt les formalités n'ayant aucun contenu patrimonial, telles que :
- a) La déclaration de perte et de rentrée en possession ;
b) La déclaration de cessation du véhicule ;
c) La déclaration de changement de résidence et les déclarations relatives aux caractéristiques techniques, lorsque celles-ci sont expressément requises ;
d) La mention, la modification ou la radiation de la location ;
e) Le renouvellement de l'inscription pour changement de plaque minéralogique en Italie ;
f) L'entrée en possession, pour les administrations publiques, et les formalités requises par ces dernières, telles que les confiscations et les saisies.
5. Lorsque plusieurs formalités de nature hypothécaire doivent être effectuées au titre de la même créance et en vertu du même acte, l'IRT n'est dû qu'une seule fois.
6. Sont imposables de l'IRT l'acheteur du véhicule, au sens des art. 93 et 94 du décret législatif n° 285 du 30 avril 1992 (Nouveau code la route) ou la personne dans l'intérêt de laquelle l'inscription, la transcription ou la mention au PRA est effectuée.
7. Si l'acheteur ne procède pas à la transcription au PRA, le vendeur qui continue de figurer audit registre comme propriétaire peut demander l'enregistrement du transfert de propriété même sans présenter de titre de propriété, au sens de l'art. 11 du décret du ministre de l'économie et des finances n° 514 du 2 octobre 1992 (Règlement relatif aux modalités et aux procédures de fonctionnement des bureaux du registre public des véhicules automobiles, de tenue des archives, de conservation de la documentation prévue et de traitement et de transmission des données et des statistiques des véhicules immatriculés, ainsi qu'à la forme, au contenu et aux modalités d'utilisation des formulaires nécessaires au fonctionnement desdits bureaux et aux délais d'application des nouvelles procédures, conformément à l'art. 7 de la loi n° 187 du 9 juillet 1990). L'IRT, les sanctions et les intérêts dus sont à la charge de l'acheteur.
8. Les motocycles de tout type ne sont pas soumis à l'IRT, au sens du trente-neuvième alinéa de l'art. 17 de la loi n° 449 du 27 décembre 1997 (Mesures de stabilisation des finances publiques) et du décret du ministre de l'économie et des finances n° 435 du 27 novembre 1998 (Règlement d'application du onzième alinéa de l'art. 56 du décret législatif n° 446 du 15 décembre 1997, aux fins de la fixation des montants de l'impôt provincial de transcription), exception faite des motocycles ayant plus de trente ans et des motocycles historiques ou de collection ayant au moins vingt ans, au sens des décisions de l'Automotoclub Storico Italiano (ASI) et de la Federazione Motociclistica Italiana (FMI), sauf s'ils

Federazione Motociclistica Italiana (FMI), esclusi quelli adibiti ad uso professionale.

9. In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al PRA, relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

CAPO II MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IRT

Art. 3 (Tariffe)

1. L'IRT è applicata sulla base di apposite tariffe, stabilite nella misura di cui alla tabella allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 435/1998.
2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Giunta regionale può disporre, con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, un aumento, sino ad un massimo del 30 per cento, delle misure delle tariffe di cui al comma 1. Tali misure, come determinate dalla Giunta regionale, si applicano alle formalità richieste a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.
3. Nel caso di mancata adozione, entro il 31 ottobre di ogni anno, della deliberazione di cui al comma 2, le misure delle tariffe dell'IRT in vigore si intendono confermate per l'anno successivo.
4. La struttura regionale competente in materia di finanze e tributi, di seguito denominata struttura competente, notifica, entro dieci giorni dalla data di adozione, copia autentica della deliberazione modificativa delle misure delle tariffe dell'IRT al PRA per gli adempimenti di competenza.
5. Ai fini dell'individuazione della tariffa da applicare si fa riferimento:
 - a) alla data di immatricolazione, per le formalità di iscrizione al PRA;
 - b) alla data di formazione dell'atto, per gli altri casi.
6. Nei casi in cui sia stata omessa la trascrizione di un atto d'acquisto, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto, come previsto dall'articolo 2688 del codice civile. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti del citato articolo del codice civile, l'IRT si applica per un importo pari al doppio della relativa tariffa. Nel caso in cui il secondo soggetto acquirente abbia i requisiti per beneficiare dell'esenzione dall'IRT, il medesimo soggetto deve comunque versare in nome e per conto del precedente acquirente l'IRT per un importo pari al valore ordinario della relativa tariffa.

sont destinés à un usage professionnel.

9. En cas de fusion de sociétés exerçant l'activité de location de véhicules sans chauffeur, les inscriptions et les transcriptions déjà effectuées au PRA au titre des véhicules compris dans l'acte de fusion conservent leur validité et leur rang chronologique, sans que le cessionnaire doive procéder à d'autres formalités ou mentions.

CHAPITRE II MODALITÉS D'APPLICATION DE L'IRT

Art. 3 (Tarifs)

1. L'IRT est appliqué sur la base des tarifs figurant au tableau annexé au décret du ministre de l'économie et des finances n° 435/1998.
2. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le Gouvernement régional peut décider d'augmenter, de 30 p. 100 maximum, les tarifs visés au premier alinéa du présent article, et ce, par délibération devant être publiée au Bulletin officiel de la Région. Les tarifs ainsi établis par le Gouvernement régional s'appliquent aux formalités requises à compter du 1^{er} janvier de l'année qui suit celle de l'adoption de la délibération susmentionnée.
3. En cas de non-adoption, dans le délai susdit, de la délibération visée au deuxième alinéa ci-dessus, les tarifs de l'IRT en vigueur sont confirmés au titre de l'année suivante.
4. La structure régionale compétente en matière de finances et d'impôts, ci-après dénommée « structure compétente », transmet au PRA une copie légalisée de la délibération de modification des tarifs de l'IRT dans les dix jours qui suivent la date d'adoption y afférente, et ce, afin que ledit PRA puisse accomplir les obligations qui lui incombent.
5. Aux fins de l'établissement du tarif à appliquer, il est fait référence :
 - a) À la date d'immatriculation, pour ce qui est des formalités d'inscription au PRA ;
 - b) À la date de rédaction de l'acte, dans tous les autres cas.
6. En cas de non-transcription de l'acte d'achat, les transcriptions ou inscriptions ultérieures ne déploient par leurs effets, au sens de l'art. 2688 du Code civil. Pour les formalités requises au sens de l'article susmentionné du Code civil, le tarif de l'IRT est doublé. Au cas où le deuxième acheteur justifierait des conditions requises pour bénéficier de l'exonération de l'IRT, il est tenu, en tout état de cause, de verser ce dernier au nom et pour le compte de l'acheteur précédent, pour un montant équivalant au tarif normal dudit impôt.

Art. 4
(Esenzioni)

1. Oltre alle formalità esenti dal pagamento dell'IRT ai sensi della normativa statale vigente, sono altresì esenti le formalità aventi per oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti:
 - a) le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto;
 - b) le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), a condizione che dichiarino di utilizzare direttamente i veicoli per lo svolgimento della propria attività statutaria.

Art. 5
(Agevolazioni)

1. Oltre alle agevolazioni previste dalla normativa statale vigente, in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata, l'IRT è dovuta nella misura fissa di cui al punto 2 della tabella allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 435/1998, tenuto conto dell'eventuale variazione tariffaria determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, per le fusioni, incorporazioni e scissioni fra persone giuridiche, il conferimento e la donazione di aziende o rami aziendali in società e conferimento del capitale in natura, nei casi in cui comportino il trasferimento della proprietà di veicoli.
2. Per le formalità di trascrizione a seguito di successione ereditaria, in caso di effettuazione di due formalità consecutive, prima a favore di tutti gli eredi e poi a favore del singolo erede intestatario del veicolo, l'IRT è ridotta del 90 per cento per la prima formalità e del 10 per cento per la seconda. In ogni caso, le formalità di trascrizione devono essere immediatamente conseguenti l'una all'altra e contestualmente effettuate al PRA, unitamente alla presentazione della documentazione comprovante il diritto all'agevolazione.
3. In caso di accettazione dell'eredità senza successivo trasferimento della proprietà del veicolo e, quindi, di effettuazione di un'unica formalità, l'IRT è dovuta per intero. L'agevolazione di cui al comma 2 non si applica in caso di successivo trasferimento dagli eredi ad un terzo, senza che il singolo erede ne sia prima divenuto intestatario.

Art. 4
(Exonérations)

1. En sus des formalités pour lesquelles le paiement de l'IRT n'est pas prévu au sens de la législation nationale en vigueur en la matière, sont exonérées dudit impôt les formalités portant sur des actes translatifs ou déclaratifs concernant :
 - a) Les opérations d'achat de véhicules effectuées par les organisations d'utilité sociale à but non lucratif (ONLUS) visées à l'art. 10 du décret législatif n° 460 du 4 décembre 1997 (Refonte de la réglementation fiscale des établissements non commerciaux et des organisations d'utilité sociale à but non lucratif), au sens de l'art. 21 dudit décret ;
 - b) Les opérations d'achat de véhicules effectuées par les institutions transformées en agences publiques de services à la personne ou en personnes morales de droit privé au sens du cinquième alinéa de l'art. 4 du décret législatif n° 207 du 4 mai 2001 (Refonte du système des institutions publiques d'assistance et de bienfaisance, au sens de l'art. 10 de la loi n° 328 du 8 novembre 2000), à condition que lesdites institutions déclarent utiliser directement les véhicules en cause pour l'exercice de leurs activités statutaires.

Art. 5
(Réduction d'impôt)

1. Sans préjudice des réductions prévues par la législation nationale en vigueur, pour ce qui est des formalités de transcription ou de mention, l'IRT est dû selon le montant fixe prévu par le point 2 du tableau annexé au décret du ministre de l'économie et des finances n° 435/1998 – compte tenu de l'éventuelle modification tarifaire visée au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi – pour toute fusion, incorporation et scission de personnes morales, pour les apports et les dons des entreprises ou des branches d'entreprises en faveur de sociétés et pour l'apport de capital en nature, dans les cas où lesdites opérations impliqueraient le transfert de propriété des véhicules.
2. Pour ce qui est des formalités de transcription à la suite d'une succession, dans le cas de deux formalités consécutives (la première en faveur de tous les héritiers et la deuxième en faveur de l'héritier qui devient l'unique propriétaire du véhicule), l'IRT est réduit de 90 p. 100 au titre de la première formalité et de 10 p. 100 au titre de la deuxième. En tout état de cause, lesdites formalités de transcription doivent être immédiatement consécutives et effectuées au PRA au moment de la présentation des documents attestant le droit à la réduction d'impôt.
3. En cas d'acceptation de l'héritage sans transfert du droit de propriété du véhicule et, donc, d'accomplissement d'une seule formalité, l'IRT est dû en entier. En cas de transfert dudit droit à un tiers, la réduction visée au deuxième alinéa du présent article ne s'applique pas tant que l'un des héritiers n'est pas devenu l'unique propriétaire du véhicule.

4. In conformità a quanto previsto dall'articolo 8 della l. 449/1997, per le formalità relative agli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto autoveicoli o motoveicoli, anche non adattati, intestati a persone con disabilità sensoriale o ai familiari che le abbiano fiscalmente a carico, purché sia stata concessa l'indennità di accompagnamento, l'IRT è ridotta del 95 per cento. Ai fini della presente legge, per persone con disabilità sensoriale si intendono i soggetti non vedenti o sordomuti, come individuati dall'articolo 1, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).
5. Lo stato di disabilità sensoriale deve essere dichiarato e documentato in base alla normativa vigente in materia. Se l'autoveicolo o il motoveicolo è intestato al familiare al quale la persona con disabilità sensoriale è fiscalmente a carico, tale condizione deve essere contestualmente comprovata.

Art. 6
(Termini di versamento)

1. Per le formalità di prima iscrizione di veicoli al PRA, nonché di iscrizione di contestuali diritti reali di garanzia, il versamento dell'IRT è effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.
2. Per le formalità di trascrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti al PRA, il versamento dell'IRT è effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata.
3. Per le formalità soggette all'IRT relative ad atti societari e giudiziari, il termine di cui al comma 2 decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro sessanta giorni dall'effettiva restituzione alle parti, a seguito dei rispettivi adempimenti. Ai fini della presente legge, per atti societari si intendono la costituzione, la variazione, la trasformazione, il conferimento, la fusione, la scissione e lo scioglimento di società o altri atti di analoga natura previsti dalla legge.
4. Le formalità di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere eseguite se l'IRT non è stata assolta nelle misure delle tariffe comunicate al PRA ai sensi dell'articolo 3, comma 4.

Art. 7
(Termini di decadenza)

1. Gli avvisi di accertamento sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successi-

4. Conformément aux dispositions de l'art. 8 de la loi n° 449/1997, pour ce qui est des formalités relatives aux actes translatifs ou déclaratifs concernant des véhicules ou des motocycles – même non équipés pour handicapés – dont le propriétaire est une personne en situation de handicap sensoriel ou le parent qui a la charge fiscale de celle-ci, l'IRT est réduit de 95 p. 100, à condition que la personne handicapée bénéficie de l'indemnité d'accompagnement. Aux fins de la présente loi, l'on entend par personne en situation de handicap sensoriel les non-voyants et les sourds-muets, conformément au deuxième alinéa de l'art. 1^{er} de la loi n° 68 du 12 mars 1999 (Dispositions en matière de droit au travail des personnes handicapées).
5. Le handicap sensoriel doit être déclaré et attesté au sens de la législation en vigueur en la matière. Si le propriétaire du véhicule ou du motorcycle est le parent qui a la charge fiscale de la personne en situation de handicap sensoriel, cette condition doit être prouvée.

Art. 6
(Délai de versement)

1. Pour les formalités de première inscription de véhicules au PRA, ainsi que d'inscription simultanée de droits réels de garantie, l'IRT doit être versé dans les soixante jours qui suivent la délivrance de l'original de la carte grise.
2. Pour les formalités de transcription et de mention relatives aux véhicules déjà inscrits au PRA, l'IRT doit être versé dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle la signature de l'acte a été légalisée ou constatée judiciairement.
3. Pour les formalités soumises à l'IRT et relatives à un acte social ou judiciaire, le délai visé au deuxième alinéa ci-dessus court à compter du sixième mois qui suit la publication au registre des entreprises et, en tout état de cause, l'IRT doit être versé dans les soixante jours qui suivent la restitution effective de l'acte en question aux parties, à la suite de l'accomplissement des obligations respectives. Aux fins de la présente loi, l'on entend par acte social tout acte de constitution, de modification, de transformation, d'apport, de fusion, de scission et de dissolution d'une société, ainsi que tout autre acte analogue prévu par la loi.
4. Les formalités visées aux premier, deuxième et troisième alinéas ci-dessus ne peuvent être effectuées si l'IRT n'a pas été versé selon les tarifs communiqués au PRA au sens du quatrième alinéa de l'art. 3 de la présente loi.

Art. 7
(Délai de caducité)

1. Les avis de constatation sont notifiés, sous peine de caducité, au plus tard le 31 décembre de la cinquième an-

vo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Entro lo stesso termine sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie previste dall'articolo 14. L'accertamento in rettifica dei parziali o ritardati versamenti e l'accertamento d'ufficio degli omessi versamenti sono notificati al contribuente, anche a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con apposito avviso motivato.

2. Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

CAPO III MODALITÀ DI GESTIONE DELL'IRT

Art. 8 (Responsabile del procedimento)

1. Il dirigente della struttura competente è responsabile dei procedimenti di riscossione, recupero e controllo dell'IRT, potendo delegare, con atto scritto, dette responsabilità ad altro personale appartenente alla medesima struttura dirigenziale, nominativamente individuato.

Art. 9 (Modalità di accertamento e di riscossione)

1. Le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'IRT e i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso, il ritardato o l'insufficiente versamento sono affidate, con apposita convenzione adottata con deliberazione della Giunta regionale, al concessionario del PRA.

Art. 10 (Controlli)

1. La struttura competente effettua i controlli ritenuti opportuni, anche tramite ispezioni, sull'attività del soggetto incaricato della gestione dell'IRT ai sensi dell'articolo 9.
2. La struttura competente effettua inoltre, direttamente o tramite soggetti terzi a tal fine incaricati, controlli sulla corretta applicazione dell'IRT, utilizzando, oltre all'archivio del PRA, anche altre banche dati.

Art. 11 (Ripresentazione di richieste di formalità)

1. Nel caso di ripresentazione di richieste di formalità, precedentemente ruscate dal PRA, non si dà luogo ad ulteriori riscossioni salvo che le stesse non siano state rifiutate per omesso o insufficiente versamento.

née suivant l'année où le versement a été ou aurait dû être effectué. Les sanctions administratives fiscales prévues par l'art. 14 de la présente loi doivent être notifiées ou infligées dans ce même délai. La constatation relative au versement partiel ou au retard de paiement de l'impôt et la constatation d'office des versements non effectués sont communiquées au contribuable par un avis motivé, éventuellement par la voie postale sous pli recommandé avec accusé de réception.

2. En cas de recouvrement forcé, le titre d'exécution est notifié au contribuable, sous peine de caducité, au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit celle où la constatation est devenue définitive.

CHAPITRE III MODALITÉS DE GESTION DE L'IRT

Art. 8 (Responsable de la procédure)

1. Le dirigeant de la structure compétente est responsable des procédures de recouvrement, de récupération et de contrôle de l'IRT et a la faculté de déléguer, par un acte écrit, lesdites responsabilités à un autre fonctionnaire de sa structure de direction désigné nominativement.

Art. 9 (Modalités de liquidation et de recouvrement)

1. Les activités de liquidation, de recouvrement et de comptabilisation de l'IRT et les contrôles y afférents, ainsi que l'application des sanctions en cas de non-paiement total ou partiel ou de retard de paiement, sont confiées au concessionnaire du PRA, au sens d'une convention adoptée par délibération du Gouvernement régional.

Art. 10 (Contrôles)

1. La structure compétente effectue les contrôles qu'elle juge nécessaires, entre autres au moyen d'inspections, sur l'activité du concessionnaire chargé de la gestion de l'IRT au sens de l'art. 9 de la présente loi.
2. La structure compétente contrôle, par ailleurs, l'application correcte de l'IRT, et ce, directement ou par l'intermédiaire de tiers mandatés à cet effet et en faisant appel aux archives du PRA et à d'autres banques de données.

Art. 11 (Nouvelle présentation des demandes de formalités)

1. Au cas où une demande de formalités rejetée par le PRA serait présentée de nouveau, aucun autre versement n'est requis, sauf si ladite demande avait été refusée pour cause de non-paiement total ou partiel de l'impôt.

CAPO IV
RIMBORSI E RECUPERI

Art. 12
(Rimborsi al contribuente)

1. La richiesta di rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso deve essere presentata per iscritto dal contribuente o da chi abbia richiesto la formalità, se soggetto diverso dal contribuente, purché munito di delega scritta rilasciata dal contribuente stesso.
2. La richiesta di rimborso deve essere presentata alla struttura competente o al soggetto incaricato della gestione dell'IRT, se convenuto tra le parti e secondo le modalità stabilite in convenzione.
3. I rimborsi riguardano:
 - a) le richieste di formalità già presentate e ricusate dal PRA, che non vengono più ripresentate. Alla richiesta deve essere allegata la nota di trascrizione originaria debitamente annullata dall'ufficio del PRA o copia conforme del certificato di proprietà, se utilizzato come nota di richiesta;
 - b) i versamenti in eccesso o non dovuti. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione comprovante tale diritto.
4. La richiesta di rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso, a pena di decadenza, deve essere presentata entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
5. Il dirigente della struttura competente o il soggetto incaricato della gestione dell'IRT ai sensi dell'articolo 9, se convenuto tra le parti e secondo le modalità stabilite in convenzione, deve, accertata la fondatezza della richiesta del rimborso:
 - a) liquidare la somma dovuta, al netto del compenso già trattenuto alla Regione per la formalità espletata, comprensiva degli interessi decorrenti dalla data di pagamento dell'IRT non dovuta;
 - b) comunicare al richiedente l'esito dell'istruttoria.
6. Il rimborso è effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta.

Art. 13
(Recupero)

1. Nei casi di omesso, ritardato o parziale pagamento dell'IRT e di ravvedimento operoso non perfezionato con il pagamento della misura dovuta, l'attività di recu-

CHAPITRE IV
REMBOURSEMENT ET RÉCUPÉRATION

Art. 12
(Remboursement aux contribuables)

1. Toute demande de remboursement d'un impôts indus ou des trop-versés d'impôt doit être présentée par écrit par le contribuable ou par la personne ayant demandé la formalité, à condition que celle-ci soit munie d'une procuration écrite dudit contribuable.
2. Les demandes de remboursement doivent être présentées à la structure compétente ou au concessionnaire chargé de la gestion de l'IRT, lorsque cela est prévu et selon les modalités établies par la convention y afférente.
3. Les remboursements sont accordées en cas :
 - a) De demande de formalités déjà déposée, rejetée par le PRA et n'ayant plus été présentée. Les demandes de remboursement doivent être assorties de la note de transcription originale dûment visée par le bureau du PRA ou d'une copie conforme du certificat de propriété, si ce dernier est utilisé en tant que note de demande ;
 - b) D'impôt indu ou de trop-versé d'impôt. Les demandes de remboursement doivent être assorties de la documentation attestant le droit audit remboursement.
4. Les demandes de remboursement des impôts indus ou des trop-versés d'impôt doivent être présentées, à peine de caducité, dans les cinq ans qui suivent la date du versement ou la date à laquelle le droit au remboursement a été constaté.
5. Après avoir constaté le bien-fondé de la demande de remboursement, le dirigeant de la structure compétente ou le concessionnaire chargé de la gestion de l'IRT au sens de l'art. 9 de la présente loi, lorsque cela est prévu et selon les modalités établies par la convention y afférente, est tenu :
 - a) De verser le montant dû, déduction faite de la somme déjà imputée à la Région pour la formalité effectuée et y compris les intérêts qui courent à compter de la date de paiement de l'IRT non dû ;
 - b) De communiquer au demandeur le résultat de l'instruction.
6. Le remboursement est effectué dans les cent quatre-vingt jours qui suivent la date de la demande y afférente.

Art. 13
(Récupération)

1. En cas de non-paiement total ou partiel ou de retard de paiement de l'IRT et de non-régularisation par le paiement des sommes dues, la récupération de l'impôt non

pero dell'IRT non versata e di eventuali sanzioni e interessi ad essa collegati, dopo la convalida della relativa formalità, è svolta dal soggetto incaricato della gestione ai sensi dell'articolo 9, nei termini e nelle forme di legge e secondo le modalità stabilite in convenzione.

Art. 14
(Sanzioni)

1. In caso di omesso, ritardato o parziale pagamento dell'IRT si osservano le disposizioni di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), e n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
2. Le sanzioni previste si applicano nei confronti:
 - a) del soggetto che ha commesso o concorso a commettere la violazione;
 - b) della persona giuridica, nel caso in cui la sanzione sia relativa al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica.
3. Il soggetto incaricato della gestione dell'IRT provvede ad accertare, contestare e applicare le sanzioni di cui al presente articolo.

Art. 15
(Ricorsi)

1. In materia di ricorsi si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).

Art. 16
(Diritto di interpelllo)

1. Qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni regionali che disciplinano l'IRT, il contribuente può inoltrare per iscritto alla struttura competente apposita istanza di interpelllo, secondo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 aprile 2001, n. 209 (Regolamento concernente la determinazione de-

versé et des sanctions et intérêts éventuels est assurée, après la validation de l'opération en cause, par le concessionnaire chargé de la gestion de l'IRT au sens de l'art. 9 de la présente loi, dans les délais et les formes prévues par la loi et suivant les modalités établies par la convention y afférente.

Art. 14
(Sanctions)

1. En cas de non-paiement total ou partiel ou de retard de paiement de l'IRT, il est fait application des dispositions des décrets législatifs n° 471 du 18 décembre 1997 (Réforme des sanctions fiscales et non pénales en matière d'impôts directs, d'impôt sur la valeur ajoutée et de recouvrement des impôts, au sens de la lettre q du cent trente-troisième alinéa de l'art. 3 de la loi n° 662 du 23 décembre 1996), n° 472 du 18 décembre 1997 (Dispositions générales en matière de sanctions administratives infligées en cas de violation de la réglementation fiscale, au sens du cent trente-troisième alinéa de l'art. 3 de la loi n° 662 du 23 décembre 1996) et n° 473 du 18 décembre 1997 (Révision des sanctions administratives en matière d'impôt sur les affaires, sur la production et sur la consommation, ainsi que d'autres impôts indirects, au sens de la lettre q du cent trente-troisième alinéa de l'art. 3 de la loi n° 662 du 23 décembre 1996).
2. Les sanctions prévues sont infligées :
 - a) À la personne qui a commis la violation ou qui a contribué à celle-ci ;
 - b) À la personne morale, si la sanction concerne la situation fiscale d'une société ou d'un établissement doté de la personnalité morale.
2. Le concessionnaire chargé de la gestion de l'IRT assure la constatation des violations, ainsi que la notification et l'application des sanctions visées au présent article.

Art. 15
(Recours)

1. En matière de recours, il est fait application des dispositions du décret législatif n° 546 du 31 décembre 1992 (Dispositions sur le procès fiscal en application de la délégation accordée au Gouvernement italien par l'art. 30 de la loi n° 413 du 30 décembre 1991).

Art. 16
(Procédure de rescrit)

1. Au cas il existerait des incertitudes objectives sur l'interprétation correcte des dispositions régionales qui réglementent l'IRT, le contribuable peut demander un rescrit par écrit à la structure compétente, au sens des dispositions de l'art. 11 de la loi n° 212 du 27 juillet 2000 (Dispositions en matière de droits des contribuables) et du décret du ministre de l'économie et des finances n° 209 du 26 avril 2001 (Règlement concernant l'établissement des organes, des procédures et des modalités

gli organi, delle procedure e delle modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria, di cui all'articolo 11, comma 5, della legge n. 212 del 2000).

**CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 17
(Disposizioni finali)**

1. Per quanto non disciplinato nella presente legge si applicano le disposizioni statali vigenti in materia.
2. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010. Dalla medesima data, i regolamenti regionali 30 novembre 1998, n. 7, 8 maggio 2000, n. 2, e 2 febbraio 2009, n. 1, sono abrogati.
3. La Giunta regionale disciplina, ove ritenuto necessario, ulteriori modalità attuative e ogni altro aspetto necessario all'applicazione della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 novembre 2009.

Il Presidente
ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 63

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 2587 del 25.09.2009);
- presentato al Consiglio regionale in data 29.09.2009;
- assegnato alla II^a Commissione consiliare permanente in data 05.10.2009;
- esaminato dalla II^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 03.11.2009 e relazione del Consigliere IMPÉRIAL Hélène;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 18.11.2009, con deliberazione n. 886/XIII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 20.11.2009.

relatives à la procédure de rescrit et à l'obligation de réponse de l'Administration financière, au sens du cinquième alinéa de l'art. 11 de la loi n° 212/2000).

**CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES**

**Art. 17
(Dispositions finales)**

1. Pour tout ce qui n'est pas réglementé par la présente loi, il est fait application des dispositions nationales en vigueur en la matière.
2. La présente loi entre en vigueur le 1^{er} janvier 2010. À compter de cette même date, les règlements régionaux n° 7 du 30 novembre 1998, n° 2 du 8 mai 2000 et n° 1 du 2 février 2009 sont abrogés.
3. Le Gouvernement régional réglemente, en cas de besoin, tout autre aspect ou modalité nécessaire à l'application de la présente loi.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 23 novembre 2009.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 63

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 2587 du 25.09.2009) ;
- présenté au Conseil régional en date du 29.09.2009 ;
- soumis à la II^e Commission permanente du Conseil en date du 05.10.2009 ;
- examiné par la II^e Commission permanente du Conseil – avis en date du 03.11.2009 et rapport des Conseillers IMPÉRIAL Hélène ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 18.11.2009, délibération n° 886/XIII ;
- transmis au Président de la Région en date du 20.11.2009.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
23 NOVEMBRE 2009, N. 40.

Nota all'articolo 1:

⁽¹⁾ L'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 prevede quanto segue:

«56. *Imposta provinciale di trascrizione.*

1. *Le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, istituire l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel proprio territorio, ai sensi del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, e relativo regolamento di cui al R.D. 29 luglio 1927, n. 1814, e del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.*
2. *L'imposta è applicata sulla base di apposita tariffa determinata secondo le modalità di cui al comma 11, le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all'articolo 54, fino ad un massimo del trenta per cento, ed è dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di formalità. È dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria. Le maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto eventuale aumento non saranno computate ai fini della determinazione dei parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ai fini della perequazione della capacità fiscale tra province.*
3. *Le province notificano entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta al competente ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza. L'aumento tariffario interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la notifica prevista dal presente comma, opera dalla data della notifica stessa.*
4. *Con lo stesso regolamento di cui al comma 1, le province disciplinano la liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta stessa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 417. Tali attività, se non gestite direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'articolo 52, sono affidati, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del pubblico registro automobilistico il quale riserva alla tesoreria di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalità le somme riscosse inviando alla provincia stessa la relativa documentazione. In ogni caso deve essere assicurata l'esistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. L'imposta suppletiva ed i rim-*

borsi devono essere richiesti nel termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita.

5. *Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.*
6. *Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta. Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servizi detti veicoli, sempreché non siano adatti al trasporto di cose, l'imposta è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze di cui al successivo comma 11, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili. In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.*
7. *Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2688 del c.c. si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa.*
8. *Relativamente agli atti societari e giudiziari, il termine per la richiesta delle formalità e pagamento della relativa imposta decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dalla effettiva restituzione alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti.*
9. *Le controversie concernenti l'imposta provinciale di trascrizione, le sanzioni e gli accessori sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.*
10. *Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione respinte dagli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico anteriormente al 1° gennaio dell'anno dal quale ha effetto il regolamento di cui al comma 1, sono soggette, nel caso di ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina relativa all'imposta provinciale. L'imposta erariale di trascrizione e l'addizionale provinciale eventualmente versate sono rimborsate rispettivamente dall'amministrazione finanziaria e dalla provincia su richiesta dei soggetti interessati.*
11. *Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le misure dell'imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in misura tale da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e la relativa addizionale provinciale.».*

Note all'articolo 2:

⁽²⁾ L'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 prevede quanto segue:

«93. *Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.*

1. *Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione*

- ne e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri.
2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 91.
 3. La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.
 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il traino. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, per i casi previsti dal comma 5, dà immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187.
 5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione. Della consegna è data comunicazione dal P.R.A. agli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri i tempi e le modalità di tale comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell'avvenuta presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta.
 6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, comma 1, è rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere accompagnata dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso. Analogo speciale documento è rilasciato alle macchine agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all'art. 104, comma 8.
 7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
 8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.
 9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il rilascio del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. La carta di circolazione è ritirata da chi accerta la violazione; è inviata all'ufficio del P.R.A. ed è restituita dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
 10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quel-

li degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art. 138.

11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno immatricolati dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri che ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo è destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli.
12. Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti con il cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dall'art. 94 devono essere gestiti dagli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e del Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. a mezzo di sistemi informatici compatibili. La determinazione delle modalità di interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e il cittadino è disciplinata dal regolamento.».

⁽³⁾ L'articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 prevede quanto segue:

«94. Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario.

1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.
2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Analogamente procede per i trasferimenti di residenza.
3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 653 a euro 3.267.
4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327 a euro 1.633.
5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nel comma 4 ed è inviata all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede al rinnovo dopo

l'adempimento delle prescrizioni omesse.

6. *Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolizzazioni.*
7. *Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.*
8. *In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori.».*

⁽⁴⁾ L'articolo 11 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 ottobre 1992, n. 514 prevede quanto segue:

«11. Tutela del venditore.

1. *Il venditore rimasto intestatario nel P.R.A. può richiedere la registrazione del trasferimento di proprietà anche senza presentazione del documento di proprietà. In tal caso la nota di richiesta, corredata del prescritto titolo di vendita, deve essere sottoscritta nei modi di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ufficio del P.R.A. può rilasciare il certificato di proprietà solo all'intestatario del medesimo, che ne faccia richiesta, previa restituzione del documento di proprietà rilasciato in precedenza.».*

⁽⁵⁾ L'articolo 17, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede quanto segue:

«39. *L'imposta prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, non è dovuta per i motocicli di qualunque tipo.».*

Note all'articolo 4:

⁽⁶⁾ L'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 prevede quanto segue:

«10. *Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.*

1. *Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:*
 - a) *lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:*
 - 1) *assistenza sociale e socio-sanitaria;*
 - 2) *assistenza sanitaria;*
 - 3) *beneficenza;*
 - 4) *istruzione;*
 - 5) *formazione;*
 - 6) *sport dilettantistico;*
 - 7) *tutela, promozione e valorizzazione delle co-*

se d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;

- 8) *tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;*
 - 9) *promozione della cultura e dell'arte;*
 - 10) *tutela dei diritti civili;*
 - 11) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;*
- b) *l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;*
 - c) *il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;*
 - d) *il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;*
 - e) *l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;*
 - f) *l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;*
 - g) *l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;*
 - h) *disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;*
 - i) *l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».*
2. *Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare be-*

- nefici a:
- a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
 - b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
- 2-bis. Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.
3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:
- a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;
 - b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
 - c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
 - d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
 - e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché i consorzi di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente delle

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma 1.

10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.».

⁽⁷⁾ L'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 prevede quanto segue:

«21. Esenzioni in materia di tributi locali.

1. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.».

⁽⁸⁾ L'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 prevede quanto segue:

«5. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione e l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza.».

Note all'articolo 5:

⁽⁹⁾ L'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede quanto segue:

«8. Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap.

- 1.
2. Per i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non possessori di reddito, la detrazione di cui al comma 1 spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione.
4. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro.
5. Nel realizzare gli obiettivi di risparmio di spesa di cui

all'articolo 35, comma 1, restano salvaguardate le forniture a favore di disabili. Il Ministero della sanità provvede nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla revisione del nomenclatore tariffario delle protesi.

6. Le regioni e le aziende unità sanitarie locali nella liquidazione e nel pagamento dei loro debiti assegnano la priorità a quelli che riguardano prestazioni o convenzioni per prestazioni a favore degli handicappati.
7. Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3.».

⁽¹⁰⁾ L'articolo 1, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 prevede quanto segue:

«2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.».

Nota all'articolo 16:

⁽¹¹⁾ L'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 prevede quanto segue:

«11. Interpello del contribuente.

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione finanziaria può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le procedure e le modalità di

esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria.

6. *Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti.».*

Note all'articolo 17:

⁽¹²⁾ Il regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7 concernente: «Disciplina dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione di veicoli al pubblico registro automobilistico (IRT)», è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 51 del 9 dicembre 1998.

⁽¹³⁾ Il regolamento regionale 8 maggio 2000, n. 2 concernente: «Modifiche al regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7 (Disciplina dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione di veicoli al pubblico registro automobilistico (IRT)). Abrogazione del regolamento regionale 25 marzo 1999, n. 2», è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 22 del 16 maggio 2000.

⁽¹⁴⁾ Il regolamento regionale 2 febbraio 2009, n. 1 concernente: «Modificazioni al regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7 (Disciplina dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione di veicoli al pubblico registro automobilistico (IRT))», è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 7 del 17 febbraio 2009.

Loi régionale n° 42 du 7 décembre 2009,

portant mesures en faveur des familles défavorisées des élèves des établissements scolaires étatiques, régionaux et agréés à titre de contribution aux frais en matière d'éducation.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}

(Bourses d'études en faveur des élèves en difficulté économique)

1. Afin de garantir le droit aux études, la Région autonome Vallée d'Aoste attribue des bourses d'études pour contribuer aux frais en matière d'éducation supportés par les familles, à titre de complément des aides prévues par la loi n° 62 du 10 mars 2000 (Dispositions pour l'égalité des chances scolaires et en matière de droit aux études et à l'éducation), et aux termes du décret du président du Conseil des ministres n° 106 du 14 février 2001 (Règlement portant dispositions d'application du neuvième alinéa de l'article 1^{er} de la loi n° 62 du 10 mars 2000, relatives au plan extraordinaire de financements au profit des Régions et des Provinces autonomes de Trente et de Bolzano, pour la contribution aux frais en matière d'éducation supportés par les familles).
2. Les mesures en question sont destinées aux élèves des établissements scolaires étatiques, régionaux et agréés de l'enseignement obligatoire ou de l'enseignement secondaire du deuxième degré et, à titre prioritaire, aux familles dont la situation économique est plus défavorisée.
3. Le Gouvernement régional fixe chaque année, par délibération, les critères d'attribution des bourses d'études.

Legge regionale 7 dicembre 2009, n. 42.

Interventi a sostegno della spesa delle famiglie svantaggiate per favorire il percorso educativo degli studenti delle scuole statali, regionali e paritarie.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

(Borse di studio a favore di studenti in condizioni di svantaggio economico)

1. Al fine di concorrere alla realizzazione del diritto allo studio, la Regione autonoma Valle d'Aosta assegna borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione, ad integrazione delle provvidenze di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) ed in armonia con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, n. 106 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 9, della L. 10 marzo 2000, n. 62, concernenti un piano straordinario di finanziamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione).
2. Tali interventi sono destinati agli studenti delle scuole statali, regionali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria di secondo grado e sono realizzati prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni di maggiore svantaggio economico.
3. La Giunta regionale fissa annualmente con propria deliberazione i criteri per l'assegnazione delle borse di studio.